

Comune di Fossalta di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO E L'ARMAMENTO DEL DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE VENETO EST

Titolo I°

ORDINAMENTO DEL DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE VENETO EST

- Art. 1 -

Distretto Polizia Locale Veneto Est

1. I Comuni convenzionati nel cd “Distretto di Polizia Veneto Est” (di seguito denominato “Distretto”) adottano il presente “Regolamento sull’ordinamento e l’armamento del Distretto di Polizia Locale Veneto Est” per lo svolgimento di tutte le funzioni di polizia locale.
2. Il Distretto è un organo autonomo rispetto all’organizzazione degli uffici e dei servizi dei rispettivi enti.

- Art. 2 -

Articolazione del Distretto

Il Distretto è articolato con il Comando centrale con sede a Bibione e il/i distaccamento/i presso gli altri Comuni convenzionati. Il Comando centrale è articolato in tre partizioni denominati “Nuclei”: Nucleo di Polizia Stradale, Nucleo di Polizia Giudiziaria; Nucleo Amministrativo.

Il Nucleo di Polizia Stradale si occupa di: servizi di polizia stradale, gestione sanzioni, viabilità e traffico, infortunistica stradale.

Il Nucleo di Polizia Giudiziaria si occupa delle seguenti materie: apprendere le notizie di reato, perseguire i reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori i reati, ricercare gli autori degli stessi, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere tutto ciò che possa servire per il rispetto della legge e del principio di legalità. Inoltre procede a: ricevere denunce e querele; effettuare attività investigativa; predisporre servizi di P.G..

Il Nucleo Amministrativo si occupa di Polizia amministrativa.

Il Comandante, con proprio provvedimento, può articolare detti nuclei in ulteriori ripartizioni denominati “Squadre” o “Uffici”. Il Comandante, con apposito provvedimento, può avocare a sé specifiche competenze e/o affidare la responsabilità di ciascun Nucleo, Squadra o Ufficio ad un dipendente, scelto tra il personale amministrativo o appartenente al Corpo, rientrante nella categoria D o C.

Il Distaccamento è costituito da un unico ufficio per tutte le funzioni, articolato secondo le modalità disposte dal Comandante.

- Art. 3 -

Espletamento del servizio

1. Gli operatori, istruttori, ufficiali di Polizia Locale del Distretto espletano di norma il servizio in uniforme, ad eccezione del profilo dirigenziale; può essere svolto in abiti borghesi nei casi di attività investigativa e di attività finalizzata al controllo dell'abusivismo commerciale e negli altri casi in cui le necessità del servizio lo richiedono su autorizzazione del Comandante.

- Art. 4 -

Personale del Distretto di Polizia Locale Veneto Est

1. Il Distretto espleta i servizi d'istituto con personale maschile e femminile con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.

2. Il personale della Polizia Locale si suddivide in quattro categorie:

1. AGENTI

(Agente, Agente scelto, Assistente, Assistente scelto)

2. ISTRUTTORI

(Vice Istruttore, Istruttore, Istruttore capo)

3. ISPETTORI

(Vice Ispettore, Ispettore, Ispettore capo)

4. UFFICIALI

(Vice Commissario, Commissario, Commissario Principale, Commissario Capo, Commissario Superiore).

3. I distintivi di grado vengono attribuiti con Decreto del Sindaco del Comune capofila, su proposta del Comandante, in base alle funzioni svolte e all'anzianità di servizio, secondo i criteri previsti dalla normativa regionale. I distintivi di specialità della Polizia Locale sono attribuiti dal Comandante.

6. Il personale della Polizia Locale al quale, per il venir meno dei requisiti previsti dalla legge, viene sospesa o revocata la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza non può essere impiegato presso Uffici o Servizi del Corpo di Polizia Locale. L'Amministrazione Comunale dell'ente di appartenenza per tutto il periodo della sospensione impiega il dipendente presso altri settori comunali compatibilmente con le mansioni e il livello rivestito. In caso di revoca definitiva della qualifica trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 21 comma 4 e 4 bis del C.C.N.L. 06/07/1995 e successive modificazioni e integrazioni.

- Art. 5 -

Ufficiali di Polizia giudiziaria

1. Salve le disposizioni previste dalla normativa vigente e dalle leggi speciali, ai sensi dell'art. 57 CPP sono ufficiali di polizia giudiziaria gli appartenenti al ruolo di Assistenti (Assistente e Assistente scelto), Istruttori (Vice Istruttore, Istruttore, Istruttore capo), Ispettori (Vice Ispettore, Ispettore, Ispettore capo) che abbiano frequentato positivamente un corso di formazione inerente il Codice di procedura penale di almeno 18 ore.

2. Ogni anno il Comandante individua il contingente di Ufficiali di Polizia giudiziaria di nuova nomina, necessario per il funzionamento del Distretto.

- Art. 6 -

Reclutamento

1. Il personale del Distretto viene assunto mediante le forme di selezione e reclutamento previste per legge. Le selezioni ed i concorsi pubblici indetti da ogni singolo Ente aderente alla Convenzione autorizzano ciascun ente all'assunzione a tempo determinato e indeterminato attingendo dalla medesima graduatoria

degli idonei, nel rispetto della normativa vigente. Tale possibilità dovrà essere indicata nel bando di reclutamento.

2. La fase concorsuale si articola come segue:

- a) una o più prove scritte, che potranno essere precedute da preselezione;
- b) prova orale;
- c) una o più prove fisiche;
- d) eventuale/i prova/e attitudinale/i.

Il bando dovrà specificare l'ordine in cui dovranno essere sostenute le predette prove.

- Art. 7 - *Requisiti*

1. L'accesso al Distretto di Polizia Locale Veneto Est è subordinato al possesso dei seguenti requisiti specifici, oltre ai requisiti generali previsti dalle norme di legge:

a) requisiti necessari per la nomina ad Agente di Pubblica Sicurezza:

- godimento diritti civili e politici;
- non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo, anche irrogata con sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento);
- non essere stato e non essere attualmente sottoposto a misure di prevenzione;
- non essere stato espulso dalle Forze Armate o da Corpi militarmente organizzati, o destituito dai pubblici uffici;
- non avere prestato servizio civile ai sensi dell'art. 15 comma 7 della legge 08/07/1998 nr. 230.

b) titolo di studio:

- per l'accesso alla categoria "C": diploma di scuola media superiore quinquennale;
- per l'accesso alla categoria "D1": laurea specialistica in materie giuridiche o laurea in giurisprudenza ovvero, in assenza del titolo di cui sopra, laurea specialistica o magistrale o a ciclo unico in materie non giuridiche e almeno 4 anni di esperienza nella categoria "C";
- per l'accesso alla categoria "D3": laurea specialistica in materie giuridiche o laurea in giurisprudenza ovvero, in assenza del titolo di cui sopra, laurea magistrale o specialistica o a ciclo unico in materie non giuridiche e almeno 8 anni di esperienza nella categoria "D1";

c) patente di abilitazione alla guida cat. B (anche A per contratti di durata superiore a 6 mesi);

d) idoneità o abilitazione all'uso delle armi cd corte (pistola) e cd lunghe (fucili). Tale requisito è necessario solo per i contratti di durata superiore ai 6 mesi;

e) disponibilità alla conduzione di tutti i veicoli in dotazione al corpo.

f) disponibilità a far uso di tutte le armi in dotazione (armi lunghe e corte)

e) requisiti fisici:

- sana e robusta costituzione fisica accertata preventivamente con certificato medico;
- idoneità psico-fisica all'uso delle armi che saranno accertate a cura dell'Amministrazione Comunale prima dell'immissione in servizio;
- idoneità fisica al servizio di Polizia Locale e specificamente al servizio operativo esterno articolato in tutti gli orari (diurno e notturno).

Sono imperfezioni od infermità psico-fisiche che comportano la non ammissione al concorso oppure il diniego all'accesso al corpo di polizia municipale quelle indicate dall'art. 2 del D.P.R. 23/12/1983 nr. 904 da elencare espressamente nel bando.

f) per i contratti a tempo determinato: non essere cessati per dimissioni volontarie da contratti a tempo determinato nei tre anni precedenti con l'Amministrazione che procede all'assunzione (non ricorre tale ipotesi qualora le dimissioni intervengano nei 30 giorni precedenti la scadenza naturale del contratto e /o qualora le dimissioni avvengano per gravi motivi di salute del dimissionario documentabili nel rispetto della normativa sulla privacy o per sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo indeterminato).

g) in caso di recesso anticipato del contratto per dimissioni volontarie (sia per il personale a tempo determinato che indeterminato), l'Amministrazione comunale che ha proceduto all'assunzione si riserva di recuperare le spese di vestiario, addestramento e dotazioni che saranno quantificate dal Comandante e comunicate all'Ufficio Personale dell'ente di appartenenza per la trattenuta da effettuarsi sulla prima liquidazione stipendiale successiva alle dimissioni.

h) il personale neo assunto non potrà presentare domanda di mobilità nei successivi 5 anni dalla data di assunzione.

- Art. 8 -

Personale di rinforzo

1. Per comprovate esigenze di carattere stagionale l'Amministrazione Comunale interessata può provvedere al reclutamento di personale a tempo determinato da destinare al Distretto mediante prova selettiva da adottarsi anche in forma semplificata al di fuori dalle modalità stabilite dal precedente articolo 8, ovvero mediante l'istituto dell'aggregazione, distacco o comando o missione esterna.

- Art. 9 -

Formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale

1. Il personale della Polizia Locale di nuova assunzione frequenta obbligatoriamente un programma di istruzione e formazione, il cui contenuto e le cui caratteristiche vengono di volta in volta definiti dal Comandante distrettuale.

2. Al personale della Polizia Locale viene rilasciata, previo superamento del relativo corso, la patente di servizio prevista per legge.

3. Periodicamente e per tutto il personale in forza al Distretto dovranno essere tenuti corsi di aggiornamento e perfezionamento finalizzati alla conoscenza delle nuove disposizioni legislative, al fine di assicurare in via continuativa un adeguato livello di professionalità degli addetti.

- Art. 10 -

Impiego degli appartenenti alla Polizia Locale

1. Gli appartenenti del Distretto non possono essere impiegati in compiti che non siano attinenti al servizio di istituto.

2. Gli stessi appartenenti non possono essere trasferiti presso altri organi, uffici o servizi dell'Amministrazione Comunale, a meno che non venga espressamente richiesto dall'interessato, previo parere favorevole della Giunta Comunale.

- Art. 11 -

Esclusione della disciplina del part - time

1. Il servizio presso il Distretto non può essere svolto in posizione di part - time.

- Art. 12 -

Personale amministrativo

1. L'attività burocratico-amministrativa e tecnica del Distretto può essere svolta anche da personale amministrativo che dipende gerarchicamente e disciplinarmente dal Comandante distrettuale dagli altri Ufficiali. Il servizio è svolto in abiti borghesi o con una divisa predisposta dal Comando; il personale è tenuto al massimo decoro esteriore, inoltre quello maschile porta i capelli corti mentre quello femminile, nel caso in cui porti i capelli lunghi, li raccoglie in un'unica ciocca.

2. Talune attività burocratico-amministrativa potrà essere appaltata ad enti/società esterne, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare in materia di Privacy.

3. Il personale amministrativo può svolgere servizio part-time.

- Art. 13 -

Norme di comportamento

1. Gli appartenenti al Distretto sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di

comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni, oltre che dei cittadini.

2. Durante il servizio svolto in luogo pubblico, l'appartenente al Distretto deve mantenere un contegno irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

3. Deve salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.

4. L'appartenente al Distretto deve fornire il proprio nome quando richiesto e/o il numero di matricola sempre se richiesto.

5. Quando opera in abito civile deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

6. Gli appartenenti al Distretto debbono avere particolare cura della propria persona. Debbono osservare, in ogni caso, le norme di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

- Art. 14 -

Uniforme

1. Il personale impiegato in uniforme è tenuto al massimo decoro esteriore; non può portare in servizio ornamenti personali (quali ad esempio "piercing", orecchini e tatuaggi visibili). Il personale maschile porta i capelli corti. Il personale femminile, nel caso in cui porti i capelli lunghi, li raccoglie in un'unica ciocca.

2. La foggia e le caratteristiche dell'uniforme sono quelle determinate dalla legge regionale. L'uniforme deve essere indossata in perfette condizioni di pulizia, con proprietà, dignità e decoro. Essa deve essere conservata con la massima cura per tutta la durata della fornitura.

3. La fornitura dell'uniforme di prima vestizione e la sostituzione dei capi e dotazioni avviene a cura del Comandante in caso di usura o malfunzionamento.

4. Gli addetti che esplicano servizio indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata di eventuale caricatore di riserva, secondo quanto stabilito dal presente regolamento. Gli Ufficiali possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

5. Il cambio dell'uniforme stagionale (estate-inverno e viceversa) avviene su disposizione del Comandante distrettuale.

- Art. 15 -

Saluto

1. Gli appartenenti al Distretto sono tenuti al saluto militare che si esegue portando la mano destra distesa alla visiera del berretto. Il saluto militare spetta per dovere:

- ai superiori gerarchici del Distretto, delle Forze di Polizia e delle Forze Armate;
- al Sindaco e gli assessori;
- alle cariche Istituzionali dello Stato e degli altri Enti Locali;
- alle Autorità religiose;
- al feretro, al simulacro religioso;
- durante i servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche;
- agli utenti della strada durante i controlli.

2. E' dispensato dal saluto il personale che presta servizio di regolazione del traffico, il personale alla guida o a bordo di veicoli, il personale in servizio con abiti civili.

- Art. 16 -

Ordine gerarchico e rapporti funzionali

1. L'appartenente al Distretto è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dai superiori gerarchici e operativi. Il superiore gerarchico è quello più alto in grado; a parità di grado, il superiore è la persona con maggiore anzianità di servizio; a parità di grado e anzianità di servizio, il superiore è il più anziano anagraficamente.

2. Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti ai compiti d'istituto e non lesivi della dignità personale di coloro a cui sono diretti.

3. L'addetto, al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito.

4. L'appartenente al Distretto al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori.

5. La mancata esecuzione di un ordine legittimamente dato da un superiore costituisce omissione d'atti d'ufficio.

- Art. 17 -

Obbligo di intervento e di rapporto

1. Gli appartenenti al Distretto hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle loro funzioni istituzionali. La Polizia Locale documenta, secondo le modalità di legge, ogni attività svolta.
2. Gli appartenenti al Distretto, secondo le modalità impartite dal Comandante, hanno l'obbligo di redigere ad ogni fine turno un rapporto di servizio, sul modello predisposto dal Comando, inerente l'attività svolta.

- Art. 18 -

Riconoscimenti

1. I riconoscimenti sono conferiti, individualmente o collettivamente, al personale meritevole distintosi particolarmente in specifiche ed eccezionali operazioni di servizio esterno, che assumano rilievo ulteriore rispetto ai normali compiti d'istituto, oppure per atti eccezionali di abnegazione o di coraggio.
2. I riconoscimenti sono classificati nel seguente ordine progressivo di importanza, in relazione alla rilevanza dei risultati dell'operazione conseguiti a tutela di beni collettivi quali la vita umana, l'integrità fisica, i beni pubblici, la sicurezza pubblica ed altri beni di rango costituzionale:
 - a) elogio scritto conferito dal Comandante;
 - b) lode;
 - c) encomio;
 - d) encomio solenne.
3. I riconoscimenti di cui al precedente comma, lettere b, c, d, sono conferiti dal Sindaco dell'ente di appartenenza con atto motivato su proposta del Comandante.
4. Le onorificenze di lungo e onorevole servizio/comando, previste dalla normativa regionale, vengono attribuite, su proposta del Comandante, dal Sindaco.
5. Sono iscritti al fascicolo personale del dipendente.

- Art. 19 -

Comandante del Distretto e Comandante/i del Distaccamento/i

1. Al Comandante del Distretto è affidata la direzione del servizio. Egli provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi secondo le direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore delegato degli enti convenzionati.
2. Il Comandante è il capo del personale ed è responsabile della formazione e dell'impiego dello stesso. Dipende a livello tecnico-operativo dall'Autorità Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e Amministrativa.
3. Per l'organizzazione generale del servizio in conformità alle funzioni di istituto al comandante spetta di:
 - impiegare il personale secondo l'organizzazione predisposta;
 - emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi, conformemente alle finalità e agli obiettivi prefissati secondo la normativa vigente
 - rappresentare il Corpo nei rapporti interni ed esterni. Le relazioni con gli organi di informazione e di stampa sono riservate al comandante distrettuale o suo sostituto/delegato;
 - esaminare e studiare i problemi del Distretto, relativamente alla migliore erogazione dei servizi alla cittadinanza; elaborare con la collaborazione del personale da lui dipendente, piani e programmi di intervento e controllo dei risultati;
 - promuovere i provvedimenti disciplinari con le procedure indicate nei Contratti Collettivi, nei Regolamenti Comunali e comunque i base alla normativa vigente.
4. Il Sindaco del Comune capofila, su proposta del Comandante distrettuale, previo nulla osta dei Sindaci in convenzione, potrà attribuire le funzioni di Vice Comandante distrettuale ad uno solo degli operatori, scelto tra gli Ufficiali di cat. D, dipendenti degli enti convenzionati. Il distintivo di grado del Vice Comandante è

bordato di azzurro. In caso di assenza del Comandante distrettuale, gli atti e provvedimenti di competenza del Comandante distrettuale sono adottati dal Vice Comandante distrettuale.

5. Il Comandante, su proposta del Sindaco dell'ente di appartenenza, può nominare il Comandante/Responsabile del singolo distaccamento, anche tra il personale di cat. C in caso di assenza di cat. D all'interno del Settore della polizia locale del singolo ente cui fa riferimento il Distaccamento, attribuendone le funzioni con atto motivato.

6. Il Comandante del Distaccamento è subordinato al Comandante distrettuale e al Vice Comandante distrettuale.

Titolo II° **ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE**

- Art. 20 -

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 04/03/1987 nr. 145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della Legge 07/03/1986 nr. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

2. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

3. L'armamento in dotazione al personale della Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale connesse ai servizi istituzionali.

- Art. 21 -

Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di P.S. maggiorato del 5%, come dotazione di riserva.

2. Tale numero è fissato o modificato con provvedimento del Sindaco dell'ente di appartenenza dell'operatore da comunicarsi al Prefetto.

- Art. 22 -

Tipo delle armi in dotazione e strumenti di autodifesa

1. Le armi da fuoco in dotazione al Distretto, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della Legge 18/04/1974 nr. 110 hanno le seguenti caratteristiche:

- pistola a funzionamento semiautomatico calibro 40 sw oppure calibro 9 oppure calibro 22.

- fucile calibro 12 oppure 22 oppure 30-06;

- sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, fissandone il numero in 6 (sei) per gli ufficiali e il picchetto.

2. Il personale viene dotato degli strumenti operativi previsti dalla normativa regionale sulla Polizia Locale. Il personale, durante i servizi operativi esterni, ha l'obbligo di utilizzare ogni dotazione prevista da norme nazionali e regionali e da quelle previste da disposizione di servizio.

3. Il personale comandato in servizio giornaliero interno (ufficio, piantone etc) è autorizzato ad espletare servizio non armato, con custodia dell'arma durante il turno presso il Comando/Ufficio in apposita cassetta di sicurezza a chiusura singola.

- Art. 23 -

Modalità di porto dell'arma

1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo permanente in servizio del porto con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 04/03/1987 nr. 145.
2. Gli addetti al Corpo che esplicano servizio indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata di eventuale caricatore di riserva.
3. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 07/03/1986 nr. 65, l'addetto è autorizzato, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera a) del D.M. 04/03/1987 nr. 145 a portare l'arma anche fuori dal servizio, ovvero quando è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l'arma è portata in modo non visibile.
5. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

- Art. 24 -

Assegnazione dell'arma

1. Gli appartenenti al Distretto in possesso della qualifica di agente di P.S. ed impiegati continuativamente in attività d'istituto, svolgono esclusivamente servizio con armi.
2. L'arma è assegnata in via continuativa a tutto il personale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, con provvedimento del Sindaco dell'ente di appartenenza e comunicato al Prefetto.
4. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare sempre con sé, e che indica altresì il numero di matricola dell'arma stessa.
5. L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio distrettuale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa.
6. In caso di mancata istituzione dell'armeria, le armi e le munizioni sono custodite negli appositi armadi di cui all'art.14 del D.M. 145/87 e sono assegnate, ritirate e controllate osservando gli articoli 15, 16, 17 dello stesso D.M. 145/87; le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal Comandante. Per le operazioni da svolgersi presso il/i Distaccamento/i le stesse sono svolte dal sub-consegnatario di cui all'art. 29.

- Art. 25 -

Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio di appartenenza dagli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 04/03/1987 nr. 145, agli addetti cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento e di rappresentanza o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

- Art. 26 -

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti dagli addetti del Distretto in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, fuori dell'ambito territoriale, per soccorso o in supporto ad altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, sono svolti di massima senza arma; tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 04/03/1987 nr. 145, agli addetti cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono soccorso o supporto.

- Art. 27 -

Prelevamento e deposito dell'arma

1. L'arma è prelevata presso il consegnatario o sub-consegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 4, nel registro di cui al successivo art. 11.
2. L'arma deve essere immediatamente affidata al consegnatario o sub-consegnatario nei seguenti casi:
 - a) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
 - b) quando viene a mancare la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
 - c) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
 - d) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco dell'ente di appartenenza e del Prefetto.
3. In caso di congedo ordinario o straordinario superiore a giorni 10 e per tutto il periodo dello stesso l'assegnatario ha facoltà di depositare l'arma nell'apposita armeria.

- Art. 28 -

Doveri dell'assegnatario

1. L'addetto al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
 - c) segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
 - d) applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art. 17.A tal fine, dovrà in particolare:
 - 1) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che con colleghi;
 - 2) evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti a pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia inserita la sicura, ancorché con caricatore inserto;
 - 3) nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, smontata in più parti riposte in luoghi diversi, al fine di scongiurare possibili furti dell'arma completa, ovvero il maneggio occasionale di persone inesperte;
 - 4) evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
 - 5) quando porta l'arma evitare di riporla in borsa, borselli, zaini e simili;
 - 6) segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento dell'arma rilevato durante le esercitazioni, mantenendola costantemente efficiente e pulita;
 - 7) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
 - 8) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

- Art. 29 -

Consegnatario delle armi

1. Il consegnatario delle armi è designato dal Sindaco dell'ente di appartenenza su proposta del Comandante.
2. In caso di assunzione di tale funzione da parte del Comandante stesso, egli dovrà contestualmente designare uno o più sub-consegnatari, in relazione al Distaccamento ove si trova il luogo di detenzione delle armi, autorizzato a sostituirlo in qualsiasi caso di assenza o di impedimento.

- Art. 30 -

Doveri del consegnatario dell'armeria

1. Il consegnatario e sub-consegnatario delle armi svolgono il loro compito con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 17 del D.M. 04/03/1987 nr. 145.

2. Collaborano con il Comandante per la disciplina delle operazioni di armeria se istituita, per la organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fanno rapporto per ogni irregolarità o necessità.

3. Essi inoltre curano con la massima diligenza:

- a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria se istituita, dei registri e della documentazione, delle chiavi a lui consegnate ai sensi degli articoli precedenti;
 - b) l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici se previsti;
 - c) la tenuta dei registri e della documentazione;
 - d) la scrupolosa osservanza propria e altrui, della regolarità delle operazioni di armeria se istituita.
4. Per lo svolgimento dei loro compiti potranno avvalersi del personale addetto ai servizi di armeria.

- Art. 31 -

Addestramento al tiro

1. Gli addetti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza prestano esclusivamente servizio armato dopo aver conseguito l'idoneità all'uso delle armi, mediante il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato.

2. A tal fine il Sindaco dell'ente di appartenenza o Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ad una sezione del tiro a segno nazionale ai sensi dell'art. 1 della Legge 28/05/1981 nr. 286.

3. Il Comandante può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutto il personale o per quelli che svolgono particolari servizi.

4. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati al Prefetto.

5. Gli appartenenti devono essere sottoposti periodicamente a visita medica di idoneità.

Titolo III°

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 32 -

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla normativa nazionale e regionale.

- Art. 33 -

Precedenti regolamenti

1. Il presente regolamento sospende e sostituisce tutte le norme regolamentari precedentemente in vigore.

- Art. 34 -

Aggiornamenti legislativi

1. Ogni modifica legislativa relativa all'ordinamento e all'armamento della Polizia Locale verrà recepita e comporterà il contestuale aggiornamento del presente regolamento.

- Art. 35 -

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato dai rispettivi consigli comunali degli enti convenzionati con immediata eseguibilità, entra in vigore il primo ottobre 2017, è pubblicato all'Albo Pretorio telematico dei singoli

comuni convenzionati e sarà comunicato al Prefetto di Venezia ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo.

2. Gli enti che aderiscono alla convenzione del Distretto dopo il 01/10/2017 approvano il presente regolamento entro 6 mesi dall'adesione alla convenzione.